

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Ufficio Organi Collegiali

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 23/05/2019

Prof. Gaetano Manfredi Rettore - Presidente Presente

### Rappresentanti degli Studenti:

Sig. Andrea Uriel De Siena Presente

Sig. Renato Onorato Presente

### Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof. Giuseppe Castaldo Presente

Prof. Alessandro Fioretti Presente

Prof. Pasqualino Maddalena Presente

Prof. Riccardo Martina Assente G.

Prof. Giovanni Miano Presente


### Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof.ssa Ornella Montanari Presente

Dott.ssa Paola Verdinelli Presente

Dott. Francesco Bello Direttore Generale - Segretario Presente

Assiste il Prorettore, Prof. Arturo De Vivo.



AFFARI GENERALI  
RIP. AFFARI GENERALI

OMISSIS

## 7) CONSORZI, CENTRI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Deliberazione n. 103 del 23/05/2019

### Partecipazione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata "B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.ar.l."

L'Ufficio Affari Generali ha predisposto la seguente relazione:

"Si fa presente che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 355 del 05.06.2017, modificato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 359 del 12.06.2017 pubblicato sul Burc n. 47 del 12.06.2017, è stato emanato l'avviso pubblico per la

presentazione di progetti nell'ambito delle "Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie oncologiche". Tale avviso, all'art. 2 lett. f) recita:

*«Piattaforma Tecnologica Regionale: partenariato nella forma di consorzio/società consortile/rete di impresa con personalità giuridica tra Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza ed imprese finalizzato al coordinamento e raccordo tra gli attori che operano su scala regionale in uno specifico settore finalizzato al coordinamento e raccordo tra gli attori che operano su scala regionale in uno specifico settore di innovazione tecnologica attorno ad una visione strategica comune e hanno l'obiettivo di potenziare la ricerca e il trasferimento di conoscenze e competenze per sostenere l'innovazione e la crescita economica del settore. Lo scopo minimo del soggetto gestore della Piattaforma tecnologica Regionale è:*

- I. Definire e diffondere presso i soggetti costituenti la piattaforma tecnologica Regionale, una visione strategica comune rispetto allo sviluppo delle traiettorie tecnologiche prioritarie nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche
- II. Coordinare i processi di valorizzazione economica dell'innovazione presso il mercato.»

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica ICAROS ha aderito al progetto in partenariato presentato da Ocima S.r.l. (Capofila) con NEATEC S.p.a., CMO S.r.l. e Università degli Studi del Sannio, dal titolo "**Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi bioptica del tumore prostatico**" per la realizzazione della "Piattaforma Tecnologica Regionale BARTOLO".

In ottemperanza all'impegno assunto con il progetto, approvato, tra gli altri, con DD n. 304 del 05.09.2018, i *partners* coinvolti (Università di Napoli Federico II, l'Università degli Studi del Sannio, le Società "Ocima S.r.l.", "CMO S.r.l." e "Neatec S.p.a." e la "Fondazione per la Prevenzione e la ricerca in oncologia nel Sud Italia Onlus" (in breve 'Fondazione Prosud Onlus') hanno scelto di aggregarsi nella forma di società consortile a responsabilità limitata.

La società Ocima, capofila del progetto, ha trasmesso con mail del 16/05/2018 le bozze dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della costituenda società, predisposte con l'ausilio del Notaio in Napoli, dott. Giuseppe Dente, che procederà alla relativa stipula.

Si rammenta che il Decreto legislativo 19/8/2016, n. 175, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ha definito regole e criteri che presidono alla partecipazione a società da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, tale decreto legislativo prevede all'art. 5, comma 1 (*Oneri di motivazione analitica*) che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica «*deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*».

In ragione di quanto finora esposto, il Consiglio di gestione del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica ICAROS, nella seduta del 27/09/2018 verb n.3 (*omissis* trasmesso con nota prot. 100755 del 26/10/2018), ha approvato la costituzione della società denominata "B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.ar.l.", assumendo già in quella sede a proprio carico "*gli oneri costitutivi per la parte relativa all'Università degli Studi di Napoli Federico II*".

Con successiva delibera del 20/03/2019 verb. n.1 (*omissis* trasmesso con nota prot. 49181 del 14/05/2019) il Consiglio di gestione già menzionato ha deliberato in merito alle motivazioni della partecipazione, argomentando come segue:

*“Si ricorda, innanzitutto, che il Decreto Dirigenziale n. 355 del 05/06/2017, emesso dalla Regione Campania e pubblicato sul BURC, avente ad oggetto “Approvazione Avviso. **“Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie oncologiche”** prevede*

*all'articolo 3 **“Soggetti partecipanti, ambiti di intervento e requisiti di ammissibilità”.***

*“1. Il presente Avviso è aperto a tutte le Piattaforme Tecnologiche Regionali, costituite o costituende, che presentano i seguenti requisiti: “OMISSIS”*

*b) sono costituite/da costituire da almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, di cui uno classificabile come Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ed uno classificabile come PMI, tutti con almeno una sede operativa in Regione Campania al momento della presentazione della domanda.*

*In considerazione che nel Decreto Dirigenziale n.424 del 16/11/2018, avente ad oggetto “POR CAMPANIA FESR 2014/2020 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE D.D. DG 50-10 N.355 DEL 05/06/2017 E SS.MM.II. CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO SVILUPPO ED APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE ROBOTICHE PER LA DIAGNOSI BIOPTICA DEL TUMORE PROSTATICO B.A.R.T.O.L.O. PLATFORM, CON SOGGETTO PROPONENTE/AGGREGATORE OCIMA S.R.L. CUP B41C17000090007 SUD 17061BP000000007” si dispone che “per la realizzazione dell'intervento, in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione all'Avviso, il Soggetto Proponente/Aggregatore ed i soggetti partners si sono impegnati a costituire apposito partenariato nella forma di Consorzio/Società Consortile/Rete di Impresa”, si invita il Consiglio a vagliare le eventuali alternative ipotizzabili ai fini della realizzazione dell'iniziativa.*

*Dopo ampio dibattito, si delibera che l'unica alternativa sostenibile e praticabile appare quella della Società Consortile a responsabilità limitata.*

*Si sottolinea che tra i criteri di valutazione definiti dalla Regione per la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento figura “l'esperienza progressa relativa all'ambito di R&S indicato (Numero di pubblicazioni internazionali, Numero di brevetti registrati. Contratti per singoli servizi, Progetti finanziati rispetto a bandi internazionali, nazionali, regionali) da parte dei soggetti partner.*

*Si rammenta al Consiglio che, relativamente all'individuazione dei partners privati per la partecipazione al Progetto, gli stessi si sono aggregati in base a pregresse attività svolte nell'ambito del medesimo settore di ricerca. È da sottolineare che i soggetti individuati costituiscono un valido riferimento in detto settore scientifico di ricerca. L'auspicio, dunque, è che tale collaborazione possa portare ad un potenziamento delle attività e a futuri risultati positivi.*

*La necessità di provvedere alla costituzione di una Scarl deriva anche dalla considerazione che il progetto in discorso è già stato approvato dalla Regione tra quelli finanziabili.*

*Il Consiglio tuttavia si impegna a configurare l'atto costitutivo di tale società come strettamente funzionale all'attuazione del Progetto per il quale viene costituita e con durata limitata nel tempo.*

*Si ricorda che la mancata attuazione di un accordo di partenariato comporterebbe un danno sia a tutti i Partners coinvolti nel Progetto, per la conseguente perdita del finanziamento già deliberato, sia al entro Interdipartimentale in Chirurgia Robotica, per la mancata possibilità di realizzazione degli obiettivi di ricerca e innovazione prefissati. Inoltre, l'attività da realizzare si attuerebbe nell'ambito di una cooperazione con soggetti operanti nel settore, interessati alle specificità del progetto che agirebbe come un elemento funzionale alla crescita aziendale.*

*Tanto premesso, il Consiglio condivide e approva la decisione di procedere alla sottoscrizione di una Scarl per l'attuazione del progetto Bartolo. Ribadisce che la durata di*

*tale Società sarà strettamente limitata alla durata delle attività per la realizzazione del Progetto per il quale la Regione ha approvato il finanziamento (...)*».

Nei rinvii all'allegato per il testo integrale, si evidenziano di seguito i punti salienti dello Statuto.

In merito all'**oggetto sociale** l'art. 4 dello statuto stabilisce che:

*«4.1) La Società non persegue finalità di lucro, ha lo scopo consortile di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, realizzando output innovativi connessi a beni e servizi relativi al settore Salute pubblico e privato, incoraggiando l'avvio di start-up e spin-off.*

*4.2) Le azioni che la società intende attivare sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:*

- potenziare la ricerca e il trasferimento di conoscenze e competenze per sostenere l'innovazione e la crescita economica del settore della salute e, segnatamente, nella lotta alle patologie oncologiche;

- costituire un punto di riferimento tecnologico e di supporto all'innovazione per il settore Salute pubblico e privato;

- definire e diffondere presso i soggetti costituenti la piattaforma tecnologica Regionale, una visione strategica comune rispetto allo sviluppo delle traiettorie tecnologiche prioritarie nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche;

- coordinare i processi di valorizzazione economica dell'innovazione presso il mercato;

- coordinare l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei soci, da realizzarsi nell'ambito della piattaforma tecnologica sperimentale campana;

- sviluppare congiuntamente tra i soci aderenti alla società attività di ricerca, sviluppo sperimentale e prototipazione nell'ambito "Salute dell'uomo e ICT";

- fornire attività di supporto alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuove tecnologie nell'ambito "Salute dell'uomo e ICT", organizzare e sviluppare attività di networking con strutture di ricerca universitarie ed altri enti, pubblici e privati, di ricerca, nazionali ed internazionali, in campi di interesse economico, scientifico, sociale e culturale della suddetta società;

- intraprendere ogni iniziativa idonea allo sviluppo, nella Regione Campania, da parte dei soci, di una forma aggregata sulla Salute e sull'applicazione delle ICT in ambito sanitario.

*Nell'ambito delle proprie finalità, la Società potrà:*

- assumere partecipazioni in altri enti o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti in cui sia consentito dalla legge;

- partecipare a reti di imprese;

- concludere accordi di collaborazione e convenzioni con Istituzioni universitarie ed Enti Pubblici e Privati di ricerca;

- acquisire commesse da Enti Pubblici e Privati.

- compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale ed immobiliare ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

*[...]*

*4.6) Essa si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale. Inoltre, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione».*

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto «Con riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso gli Organismi Universitari e di Ricerca pubblici e le Istituzioni di Ricerca individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivo apporto di opera scientifica e soltanto nel caso in cui, partecipando tali soggetti alla realizzazione di specifici progetti, tale apporto si configuri come cofinanziamento, da erogarsi secondo le modalità previste nei rispettivi avvisi e bandi competitivi a valere sui finanziamenti comunitari, nazionali, regionali in ottemperanza di quanto previsto dalle normative interne dei succitati partner pubblici.

Resta inteso che Organismi Universitari e di Ricerca pubblici, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione».

Il **capitale sociale** è fissato in euro 10.000 (art. 7 dello Statuto) e inoltre «7.2) Le partecipazioni dei soci Organismi Universitari, Enti Pubblici e Centri di Ricerca sia di diritto pubblico che di diritto privato devono rappresentare, complessivamente, almeno il 40% e fino al 49% del capitale e ciò anche in caso di successivo aumento del capitale sociale che comporti l'ingresso di nuovi soci. [...]».

All'art 10 dello Statuto è previsto che i Soci Enti Pubblici possono **recedere** «in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società.».

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, gli **organi della Società** sono: l'Assemblea dei soci; l'Organo amministrativo (Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione); il Presidente della Società; il Comitato Tecnico Scientifico; il Collegio Sindacale; l'Organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale).

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art 24 dello Statuto, «24.1) [...] la delibera deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi [...]».

24.2) Gli Amministratori sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci. [...]».

Per quanto riguarda le **risorse umane e strutturali**, l'art. 32 dello Statuto stabilisce che «32.1) La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione»

Con riguardi alla distribuzione degli **utili**, l'art 33 prevede che «L'eventuale avanzo netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, laddove detta riserva sia scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento;
- la percentuale rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, esclusa in ogni caso la distribuzione di utili ai Soci, salvo in caso di scioglimento della Società».

L'art 34 dello Statuto espressamente prevede: «In caso di **scioglimento** della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi».

Dall'Atto Costitutivo si rileva che l'ammontare del capitale sociale è di Euro 10.000 e che all'Università degli Studi di Napoli - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica I.C.A.R.O.S. compete una partecipazione di Euro 3.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a:

- ❖ autorizzare la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società "B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.ar.l.", con una quota di partecipazione di € 3.000,00, il cui onere sarà a carico del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica ICAROS;
- ❖ approvare il testo dello Statuto della predetta società."

#### **Il Consiglio di Amministrazione,**

- **letta** la relazione soprascripta;
- **preso atto** di quanto nella stessa analiticamente riferito;
- **considerato** che il Consiglio di gestione del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica ICAROS, nella seduta del 27.9.2018 - verbale n. 3, ha approvato la costituzione della società denominata "B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.ar.l.", assumendo già in quella sede a proprio carico "gli oneri costitutivi per la parte relativa all'Università degli Studi di Napoli Federico II";
- **preso atto** che dallo schema di Atto Costitutivo si rileva che l'ammontare del capitale sociale è di € 10.000,00 e che all'Università degli Studi di Napoli - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica I.C.A.R.O.S. compete una partecipazione di € 3.000,00;

#### **d e l i b e r a**

- ❖ di **AUTORIZZARE**, subordinatamente al parere espresso dal Senato Accademico, la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società "B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c.ar.l.", con una quota di partecipazione di € 3.000,00, il cui onere sarà a carico del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica ICAROS;
- ❖ di **APPROVARE** l'allegato testo di Statuto;
- ❖ di **CONFERIRE** al Rettore tutti i poteri inerenti e conseguenti alla presente deliberazione, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti.


#### **OMISSIS**

Il Segretario  
Francesco BELLO

Il Presidente  
Gaetano MANFREDI

Il presente estratto è conforme all'originale  
depositato presso l'Ufficio Organi Collegiali

Il Capo dell'Ufficio

Dott.ssa Carmela BALZANO  


# **Bozza di Statuto**

---

STATUTO

**B.A.R.T.O.L.O. Platform**

società consortile a responsabilità limitata

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1) E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: B.A.R.T.O.L.O. Platform società consortile a responsabilità limitata in sigla B.A.R.T.O.L.O. Platform S.c. a r.l.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1) La società consortile ha sede legale in Napoli.

2.2) L'Assemblea ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3

DURATA

3.1) La durata della società è stabilita sino al 31/12/2030.

3.2) La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

OGGETTO

4.1) La Società non persegue finalità di lucro, ha lo scopo consortile di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, realizzando output innovativi connessi a beni e servizi relativi al settore Salute pubblico e privato, incoraggiando l'avvio di start-up e spin-off.

4.2) Le azioni che la società intende attivare sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- potenziare la ricerca e il trasferimento di conoscenze e competenze per sostenere l'innovazione e la crescita economica del settore della salute e, segnatamente, nella lotta alle patologie oncologiche;
- costituire un punto di riferimento tecnologico e di supporto all'innovazione per il settore Salute pubblico e privato;
- definire e diffondere presso i soggetti costituenti la piattaforma tecnologica Regionale, una visione strategica comune rispetto allo sviluppo delle traiettorie tecnologiche prioritarie nell'ambito della lotta alle patologie oncologiche;
- coordinare i processi di valorizzazione economica dell'innovazione presso il mercato;
- coordinare l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei soci, da realizzarsi nell'ambito della piattaforma tecnologica sperimentale campana;
- sviluppare congiuntamente tra i soci aderenti alla società attività di ricerca, sviluppo sperimentale e prototipazione nell'ambito "Salute dell'uomo e ICT";
- fornire attività di supporto alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuove tecnologie nell'ambito "Salute dell'uomo e ICT", organizzare e sviluppare attività di networking con strutture di ricerca universitarie ed altri enti, pubblici e privati, di ricerca, nazionali ed internazionali, in campi di interesse economico, scientifico, sociale e culturale della suddetta società;
- intraprendere ogni iniziativa idonea allo sviluppo, nella Regione Campania, da parte dei soci, di una



forma aggregata sulla Salute e sull'applicazione delle ICT in ambito sanitario.

Nell'ambito delle proprie finalità, la Società potrà:

- assumere partecipazioni in altri enti o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti in cui sia consentito dalla legge;
- partecipare a reti di imprese;
- concludere accordi di collaborazione e convenzioni con Istituzioni universitarie ed Enti Pubblici e Privati di ricerca;
- acquisire commesse da Enti Pubblici e Privati.
- compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale ed immobiliare ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

La società potrà, inoltre, partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi di formazione e borse di studio nei settori in cui opera la società, presentare proposte a fronte di Bandi Nazionali ed Internazionali.

La società ha, inoltre, la facoltà di presentare domande ed istanze agli Enti Pubblici, italiani o comunitari, competenti per la concessione delle agevolazioni previste dalle normative a favore di iniziative per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica e di sottoscrivere tutti gli atti relativi e conseguenti.

La società, inoltre, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, finanziaria e di credito, locativa, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà concedere garanzie reali e personali, prestare fidejussioni, anche a favore di terzi, qualunque sia l'oggetto, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società ed enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui al presente articolo, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.

4.3) Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società svolgerà:

- **Attività di coordinamento finalizzate a:**
  - rappresentare i soci nei processi di programmazione negoziata con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma;
  - assistere i soci nello sviluppo delle attività progettuali a valere sui finanziamenti pubblici, per la gestione dei rapporti con finanziatori pubblici, per la rendicontazione delle spese;
  - rappresentare i soci unitariamente in progetti di RS&I complessi, nella gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale, nei processi di programmazione concertata con la Pubblica Amministrazione per le attività consortili;
  - contribuire all'elaborazione delle strategie sull'innovazione e la competitività dei socisecondo logichedi rete;
  - assistere i soci nello sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione;
  - favorire l'integrazione tra i gruppi di ricercatori appartenenti a istituzioni diverse;
  - assicurare il costante riferimento a strategie di sviluppo e a corrette pratiche gestionali;
  - assicurare un forte e stabile collegamento con il territorio e con i potenziali utilizzatori delle ricerche, dei servizi e delle innovazioni sviluppate;

- sviluppare una rete di servizi avanzati rivolti sia all'interno che all'esterno della compagine sociale;
- predisporre l'organizzazione comune dei mezzi necessari per il perseguimento dello scopo consortile;
- acquisire permessi, nulla osta, autorizzazioni per l'esecuzione dei servizi commissionati e compiere tutte le operazioni che siano, comunque, ritenute dagli organi sociali necessarie o opportune per la migliore realizzazione dell'oggetto sociale.
- \* **Attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi e formazione anche nei confronti di terzi volte a:**
  - condurre analisi economiche e valutazioni di mercato;
  - accrescere il potenziale di ricerca sui temi della salute e delle ICT applicate alla salute;
  - favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenze tra enti di ricerca, università e mondo industriale nei settori della Salute e delle ICT applicate alla Salute;
  - coordinare e supportare le attività tese alla protezione dei risultati di ricerca;
  - promuovere la nascita di imprese ad alta intensità di conoscenza (knowledgebased) e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico;
  - fornire servizi di consulenza e supporto tecnico-scientifico;
  - fornire metodologie avanzate di supporto alle decisioni di enti e amministrazioni che operano nel settore della salute e dell'ICT applicata alla salute;
  - partecipare a programmi/progetti europei e nazionali di ricerca;
  - proporre e partecipare con enti pubblici e imprenditori privati a progetti di R&S e trasferimento tecnologico;
  - promuovere attività di alta formazione nell'ambito dei settori tecnologici identificati;
  - promuovere processi di internazionalizzazione dei risultati della ricerca e delle imprese operanti nel settore della salute e delle ICT applicate alla salute.
- \* **Attività di animazione, diffusione e promozione delle attività dei soci nonché di networking** nei confronti di enti pubblici e privati di ricerca, aziende nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e privati. In particolare potrà svolgere per conto dei soci attività connesse a:
  - la protezione dei risultati di ricerca ottenuti all'interno della s.c.a r. l.;
  - la gestione della comunicazione e della divulgazione dei risultati delle attività di R&S dei soci;
  - la promozione delle attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico;
  - l'ideazione di nuovi progetti di interesse industriale nel campo nell'ambito dei settori tecnologici identificati;
  - lo sviluppo della componente di ricerca nell'ambito di progetti complessi;
  - la ricerca e l'assessment di partner scientifici e consulenti;
  - l'analisi dello stato dell'arte di tecnologie e applicazioni a livello internazionale;
  - l'analisi e la previsione delle linee di policy per la ricerca e l'innovazione;
  - lo sviluppo e la gestione di grandi reti e di partnership nazionali ed internazionali;
  - il supporto alla concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati;
  - il supporto a contribuire a determinare le condizioni per la nascita di nuove convenienze per imprese interne ed esterne alla regione e ad investire nel proprio settore strategico;
  - la promozione della diffusione dei risultati della ricerca al fine di costituire un incubatore per lo sviluppo delle potenzialità di ricerca dei soggetti soci;
  - il sostegno alla domanda di consulenza tecnologica delle imprese socie;
  - il sostegno alla progettazione e realizzazione delle strategie di sviluppo promosse dagli enti territoriali;
  - la creazione di reti di ricerca a livello internazionale per facilitare e sostenere l'innovazione;
  - la promozione delle attività editoriale tra cui la pubblicazione di riviste online e la

creazione di ebook.

▪ **Attività di gestione, promozione e valorizzazione delle attività consortili**

- creazione di un marchio a valenza internazionale;
- elaborazione di un piano di comunicazione integrata;
- realizzazione di una social community attraverso una piattaforma integrata;
- sviluppo di iniziative ad elevato coinvolgimento di attori appartenenti a filiere diverse ma contigue e complementari.

4.4) Al solo ed unico fine del conseguimento dello scopo sociale, e quindi con carattere di strumentalità, la società potrà:

- compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, di credito ed ipotecaria;
- stipulare contratti di affitto e di locazione (giammai locazione finanziaria attiva);
- assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in Imprese, in Società od in Enti con oggetto uguale, affine o connesso al proprio;
- prestare garanzie realianchea favore di terzi (persone, enti e Società).

Il tutto, per quanto concerne l'attività finanziaria, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico.

4.5) La Società potrà, inoltre, partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse.

4.6) Essa si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale. Inoltre nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione.

## ARTICOLO 5

### **PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' DI ORGANISMI UNIVERSITARI E DI RICERCA**

5.1) Con riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso gli Organismi Universitari e di Ricerca pubblici e le Istituzioni di Ricerca individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivo apporto di opera scientifica e soltanto nel caso in cui, partecipando tali soggetti alla realizzazione di specifici progetti, tale apporto si configuri come cofinanziamento, da erogarsi secondo le modalità previste nei rispettivi avvisi e bandi competitivi a valere sui finanziamenti comunitari, nazionali, regionali in ottemperanza di quanto previsto dalle normative interne dei succitati partner pubblici.

Resta inteso che Organismi Universitari e di Ricerca pubblici, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

## ARTICOLO 6

### **PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ORGANISMI DI NATURA PRIVATA**

6.1) Fermo restando i limiti previsti all'articolo 5 del presente Statuto, le attività ordinarie della società verranno finanziate attraverso un contributo annuale versato dai Soci, in proporzione alla quota di partecipazione, salva la esclusione dei soci di cui al superiore art. 5.1;

6.2) Per ciascun esercizio, sulla base delle disponibilità finanziarie, il Consiglio di Amministrazione approverà un budget previsionale sulla base del quale si definiranno i contributi che ciascun socio sarà tenuto a versare, salva la esclusione dei soci di cui al superiore art. 5.1.

## ARTICOLO 7

### **CAPITALE SOCIALE**

7.1) Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

7.2) Le partecipazioni dei soci Organismi Universitari, Enti Pubblici e Centri di Ricerca sia di diritto pubblico che di diritto privato devono rappresentare, complessivamente, almeno il 40% e fino al

49% del capitale e ciò anche in caso di successivo aumento del capitale sociale che comporti l'ingresso di nuovi soci.

7.3) Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fisserà di volta in volta le relative modalità.

7.4) La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

7.5) Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

## ARTICOLO 8 SOCI

8.1) Possono essere ammessi alla Società consortile:

- Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni.
- Enti pubblici economici;
- Centri di ricerca;
- Università;
- Fondazioni riconosciute;
- Fondazioni bancarie;
- Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;
- Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società;

8.2) Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio d'Amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza dei requisiti economico-finanziari generali previsti dai vigenti bandi sui finanziamenti alla ricerca come specificato al comma 8.7; nonché la coerenza e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

8.3) L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'assemblea entro il termine di mesi 3 dalla ammissione della domanda da parte del consiglio di amministrazione.

8.4) A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato dal nuovo Socio mediante versamento del prezzo di emissione e dell'eventuale sovrapprezzo, determinato in sede di decisione di aumento del capitale, sulla base di quanto proposto dal Consiglio d'Amministrazione.

8.5) Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle imprese.

8.6) I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e patti parasociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società.

8.7) L'accertamento dell'esistenza dei requisiti economico finanziari del richiedente e della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali si intende già positivamente esperito nel caso in cui la richiesta di adesione pervenga al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza e della persistenza dei parametri richiesti come stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto richiamato all'art. 8.2.

## ARTICOLO 9 ALIENAZIONE DELLE QUOTE

9.1) Le quote saranno alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

9.2) Il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a

tutti gli altri Soci.

9.3) L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

- a) il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri Soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r da spedire all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, entro dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;
- b) gli altri Soci, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r suddetta, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r; si considerano rinunciatari i Soci che non abbiano inviato tale comunicazione nel termine indicato;
- c) i Soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, al loro valore patrimoniale al momento in cui sono state offerte in prelazione, in proporzione di quelle rispettivamente possedute; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali Soci avranno diritto a un'ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai Soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

9.4) Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

- a) il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci, ritenendo che il potenziale acquirente possieda i requisiti necessari per diventare Socio, dovrà inviare all'Organo Amministrativo comunicazione contenente i dati identificativi dell'acquirente nonché i dati che ne attestino la copertura economica-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale;
- b) l'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e invita l'Assemblea dei Soci a pronunciarsi con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo Socio;
- c) l'Assemblea dei Soci, se ritiene l'insussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo Socio;
- d) in detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo, ovvero convocare l'Assemblea dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

#### ARTICOLO 10 RECESSO DEL SOCIO

10.1) Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c.

10.2) Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

10.3) Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo quanto disposto dall'art. 2473 c.c.

10.4) Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

10.5) Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Organo Amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria

disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società ed al socio receduto, ad acquistare la relativa quota di partecipazione ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

10.6) In ogni caso i soci Enti Pubblici possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società.

#### **ARTICOLO 11** **ESCLUSIONE DEL SOCIO**

11.1) Il socio può essere escluso dalla società, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., qualora:

- venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale ed in tutte le ipotesi di avvio di una procedura liquidatoria volontaria o non;
- non paghi la quota di partecipazione al capitale e/o non provveda al versamento dei contributi consortili in denaro;
- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle eventuali normative interne e patti para-sociali e delle delibere legalmente adottate dagli organi della società;
- compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;
- sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione mortis causa giacché la società non continua con gli eredi;
- sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione;
- in caso di inadempimento, o impossibilità di adempimento, del conferimento di opera o di servizi eventualmente dovuto da un socio, fermo restando quanto stabilito dall'art.5, per le Università pubbliche;

11.2) L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione.

11.3) Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.4) La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo Amministrativo, al socio escluso.

11.5) L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

11.6) Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 comma 4 c.c.

#### **ARTICOLO 12** **CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI**

12.1) In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.

12.2) In caso di recesso per i casi previsti dalla legge dal presente statuto, il valore patrimoniale della quota del Socio receduto alla data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con una proporzionale riduzione del capitale o con assorbimento della stessa da parte dei restanti soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

#### **ARTICOLO 13** **PROPRIETA' INTELLETTUALE**

13.1) I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo

sono di esclusiva proprietà del singolo socio ovvero del socio e del terzo che ha commissionato e cofinanziato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine.

13.2) La Società potrà utilizzare, in forma gratuita, tali risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra la stessa Società e i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti da attività della Società non finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno alla Società ed ai soci, dietro specifica richiesta, i quali avranno licenza non esclusiva e gratuita di utilizzazione per le proprie finalità.

13.3) E' demandata all'Organo Amministrativo l'emanazione di un regolamento al fine di definire la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale.

#### **ARTICOLO 14** **RISERVATEZZA**

14.1) I soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca, dovessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri soci, si impegnano a:

- non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confidenziali, tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
- non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi, senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;
- garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di "need to know";
- in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.

14.2) I soci destinatari della divulgazione di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori ai sensi ed per gli effetti della legge 231/01 e successive integrazioni o modificazioni. Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:

- le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;
- il socio che ne detiene la proprietà informi il destinatario che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura; Le Informazioni Confidenziali sono o sono state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;
- le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali.

14.3) Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali e, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela.

14.4) Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario.

14.5) Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.

14.6) Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivi alla conclusione dei progetti condotti.

**ARTICOLO 15**  
**ESERCIZIO SOCIALE**

15.1) L'esercizio sociale decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

**ARTICOLO 16**  
**ORGANI DELLA SOCIETA'**

16.1) Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo (Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione);
- il Presidente della Società;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio Sindacale;
- l'Organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale).

**ARTICOLO 17**  
**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

17.1) Le Assemblee dei Soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

17.2) L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

17.3) L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge ogniqualvolta l'Organo Amministrativo ritenga opportuno o su richiesta di tanti soci da rappresentare un terzo del capitale sociale.

17.4) Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei soci:

- approva il programma strategico delle attività;
- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina l'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e tra di essi il Presidente di cui fissa i poteri;

Per quanto riguarda le Università, queste sceglieranno i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalla propria regolamentazione interna.

- nomina il Sindaco Unico o i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;
- delibera l'eventuale compenso e rimborso delle spese derivanti dall'ufficio ricoperto, dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo nel rispetto dell'art.11 del decreto legislativo n.175/2016.
- delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge o dal presente Statuto ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte dell'Organo Amministrativo.

**ARTICOLO 18**  
**MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

18.1) L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, telefax o di posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento presso il domicilio di ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

18.2) L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

18.3) Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..



**ARTICOLO 19**  
**INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI**

19.1) Possono intervenire all'Assemblea i Soci risultanti come tali nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 20**  
**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

20.1) La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

20.2) L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.

20.3) Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

20.4) Il verbale viene redatto da un Notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonchè ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, avuto riguardo alla tipologia di delibere da adottarsi.

**ARTICOLO 21**  
**RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DEI SOCI**

21.1) Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ.

21.2) Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

21.3) Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

21.4) E' consentito l'intervento all'Assemblea in videoconferenza e mediante l'utilizzazione di altri mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) le modalità di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

**ARTICOLO 22**  
**QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI**

22.1) L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

22.2) L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

#### ARTICOLO 23

##### SISTEMI DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

23.1) Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti non richieda l'appello nominale.

#### ARTICOLO 24

##### ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1) La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un Amministratore unico;

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. In quest'ultimo caso la delibera deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

24.2) Gli Amministratori sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci. Nella nomina degli Amministratori l'Assemblea, se tenuta dalla normativa vigente, nomina i componenti nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Gli Amministratori possono essere anche soggetti esterni ai soci; durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, salvo revoca o dimissioni; essi restano in carica, in ogni caso, fino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.

Non sono tenuti al rispetto del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ..

#### ARTICOLO 25

##### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.1) Qualora l'Assemblea decidesse la nomina di un Consiglio di Amministrazione, il suo funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato secondo le modalità seguenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

25.2) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

25.3) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

25.4) Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r, a mezzo telefax o posta elettronica certificata o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore ai tre giorni liberi.

25.5) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci.

25.6) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le materie indicate nell'art. 2381 cod.civ., comma quarto e quelle non delegabili ai sensi delle leggi vigenti.

## ARTICOLO 26 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

26.1) L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

26.2) In particolare, l'Organo Amministrativo:

- a) definisce, su proposta del Presidente, ed assunto il parere del Comitato Tecnico Scientifico, ove nominato, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della società;
- b) predispose, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- c) predispose, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- d) istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi Soci;
- e) gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- f) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- h) delibera sulle liti attive e passive;
- i) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di natura attiva che di natura passiva, eccedenti i limiti delle eventuali deleghe conferite;
- j) delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe;
- k) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvocati, tramite il Presidente o altro soggetto delegato;
- l) delibera circa l'approvazione di appositi regolamenti o patti-parasociali per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati per tutti i partner pubblici e privati coinvolti nelle attività di interesse del progettotenuto conto di quanto previsto dalle norme interne dei succitati partner pubblici. La seguente delibera dovrà essere sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea.

## ARTICOLO 27 PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

27.1) Il Presidente della Società viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

27.2) Egli è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio e:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (se esistente);
- c) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione ove costituito nei 5giorni successivi alla loro adozione;
- d) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ove costituito ce dell'Assemblea dei Soci;
- e) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;

- f) coordina, in nome e per conto dell'Organo Amministrativo, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società, alle condizioni e nei termini stabiliti nel presente Statuto.
- g) Oltre ai poteri che gli sono attribuiti dall'Assemblea, esercita gli altri poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che, in via generale, o di volta in volta gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione ove costituito.

#### **ARTICOLO 28** **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

28.1) Il Comitato Tecnico Scientifico viene nominato dall'Assemblea ed è gratuito

28.2) Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 3 membri esperti nei campi di attività della S.c. a r.l., di cui:

- 1 membro espressione della Grande Impresa
- 2 membri espressione degli Organismi di ricerca

Il presidente del Consiglio di Amministrazione svolge anche il ruolo di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

#### **ARTICOLO 29** **FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

29.1) Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo che svolge le seguenti funzioni:

- concorre all'individuazione, alla impostazione ed all'elaborazione dei programmi di attività, ivi compresi i programmi di formazione e di ricerca
- esamina progetti di studio e ricerca
- fornisce il proprio supporto scientifico e tecnico nella progettazione e gestione di eventi di comunicazione, convegni, seminari e di tutte le attività a carattere scientifico
- fornisce pareri che devono essere richiesti obbligatoriamente, su tutte le tematiche inerenti le linee progettuali di sviluppo e sui programmi annuali di attività della società;
- prepara ogni volta che si renda opportuno, una relazione da inviare ai soci sulle attività della società, indicandone la situazione attuale e le prospettive in rapporto alle finalità della stessa;
- ricopre ruoli consultivi sui progetti, sulle iniziative e sulle eventuali pubblicazioni oggetto delle attività scientifiche svolte dalla società.

#### **ARTICOLO 30** **ORGANO DI CONTROLLO**

30.1) L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2404 e seguenti del Codice Civile.

30.2) L'Organo di controllo può essere composto alternativamente:

- a. da un solo membro effettivo
- b. da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, salvo i primi sindaci nominati nell'atto costitutivo.

30.3) L'Assemblea dei soci, per tale nomina, in caso di organo collegiale, è tenuta al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e s.m.i. (equilibrio di genere);

30.4) L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di due mandati; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato;

30.5) Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

30.6) Per i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia si applica il comma II dell'art. 2399 c.c..

30.7)La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.  
Ricorrendo le condizioni di legge e salvo diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti della società è esercitata dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **ARTICOLO 31** **REVISORE**

31.1)Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti da parte dell'organo di controllo, o comunque per espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

31.2) Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo del loro ufficio.

#### **ARTICOLO 32** **RISORSE UMANE E STRUTTURALI E EROGAZIONE DEI SERVIZI**

32.1)La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione.

#### **ARTICOLO 33** **UTILI**

33.1) L'eventuale avanzo netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, laddove detta riserva sia scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il 10% (dieci per cento) è destinato a progetti di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento;
- la percentuale rimanente verrà utilizzato in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, esclusa in ogni caso la distribuzione di utili ai Soci, salvo in caso di scioglimento della Società.

#### **ARTICOLO 34** **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

34.1)In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

#### **ARTICOLO 35** **FINANZIAMENTO DEI SOCI**

35.1) I finanziamenti dei Soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore, a condizioni e termini tali da non farli considerare attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa bancaria e creditizia.

35.2) I finanziamenti concessi dai Soci sono da considerarsi sempre a titolo completamente gratuito, salva diversa disposizione per iscritto.

35.3) I versamenti dei Soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

**ARTICOLO 36**  
**RESPONSABILITA' VERSO I TERZI**

36.1) Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

**ARTICOLO 37**  
**RINVIO**

37.1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

**ARTICOLO 38**  
**MODIFICHE STATUTARIE**

38.1) Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

**ARTICOLO 39**  
**CONTROLLO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE**

39.1) I soggetti partecipanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione Campania in merito all'effettuazione e al controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.

39.2) Ciascun soggetto si fa, comunque, carico delle spese assunte al di fuori di eventuali piani economici per l'esecuzione delle attività di Progetto.

**ARTICOLO 40**  
**CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

40.1) Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti, sarà competente il Foro di Napoli